



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 108 / 2024 del 18/12/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciotto** del mese di **Dicembre**, alle ore **18:30**, presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Valter Orsi.

Sono presenti i signori:

| <u>Componenti</u> | <u>Pr</u> | <u>As</u> | <u>Componenti</u> | <u>Pr</u> | <u>As</u> |
|----------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| ANDRIAN GIULIA | | A | MORO ELISABETTA | P | |
| ANESI ALICE GINEVRA | P | | MOSELE ALBINO | P | |
| BATTISTELLA GIOVANNI | | A | MUNARI GIANMARIO | P | |
| BERTOLDO ALBERTO | P | | NARDELLO ANTONELLA | P | |
| CARPI LUCIANA MARIA | | G | NARDI ANNA | P | |
| CASAROTTO DAVIDE | | A | ORSI VALTER | P | |
| CIONI ALEX | P | | PAVAN SERGIO | P | |
| CUNEGATO CARLO | P | | SECONDIN SERGIO | P | |
| DALLA FINA CRISTIANA | P | | SELLA RENZO | P | |
| DEON GIOVANNA | P | | SPINATO LOREDANA | P | |
| EBERLE CRISTIANO | | A | VANTIN MARCO | P | |
| GIORDAN LUIGI | P | | ZIGGIOTTI NICOLA | | A |
| MARIGO CRISTINA | P | | | | |

Presenti: 19 Assenti: 6

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Paolo Foti.

Sono presenti i seguenti Assessori: Maculan Alessandro, Gianesini Marco, Scortegagna Milva, Marchioro Giorgio, Corzato Barbara, Parise Chiara.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Dalla Fina Cristiana, Deon Giovanna, Mosele Albino.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Alle ore 20,07 sono presenti in Aula n. 24 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrati i Consiglieri Comunali Ziggotti, Andrian, Battistella, Casarotto ed Eberle e l'Assessore Munarini.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Valorizzazione del Patrimonio Pubblico - Controllo analogo delle Società Partecipate, Chiara Parise, svolge la seguente relazione fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», all'articolo 4, ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque Euro per notte di soggiorno.

Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, come pure interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Schio risulta essere tra i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, essendo tra quelli indicati dall'Allegato A) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

Per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

E' stato quindi ritenuto opportuno di istituire nuovamente l'imposta di soggiorno, al fine di consentire un finanziamento, almeno parziale, degli interventi a sostegno di progetti turistico-culturali, ma anche per sostenere le iniziative di mantenimento del decoro urbano e le attività di contrasto all'abusivismo, prevedendo nel bilancio 2025 una relativa entrata di 50.000,00 Euro.

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, che si propone di adottare nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di controllo e di accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con il medesimo regolamento vengono previste le esenzioni e riduzioni d'imposta per particolari fattispecie.

Il Regolamento, per essere conforme ai recenti interventi legislativi in materia, dovrà inoltre prevedere:

- che i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale, sono qualificati dalla legge responsabili di imposta (con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo);

- dare atto, nei limiti di legge, della disapplicazione delle sanzioni penali precedentemente connesse alla figura dell'agente contabile in ragione del mutamento del ruolo del gestore e della sostanziale depenalizzazione delle eventuali violazioni connesse alla gestione dell'imposta di soggiorno;
- introdurre gli obblighi dichiarativi e di riversamento dell'imposta incassata dal responsabile di imposta secondo quanto disposto dalla normativa tributaria/amministrativa.

Si è ritenuto inoltre di introdurre al contempo alcune possibili semplificazioni dichiarative e di contabilizzazione quali:

- la proroga della prima dichiarazione trimestrale e del relativo versamento, che potranno essere effettuati entro la scadenza prevista per la dichiarazione e il versamento del trimestre solare successivo, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- la possibilità di trasmettere i documenti giustificativi di esenzione contestualmente alla dichiarazione trimestrale;
- la possibilità di presentare le dichiarazioni con le modalità telematiche (messe a disposizione dal Comune).

Il Comune di Schio negli ultimi anni ha registrato una media di circa 80.000 presenze alloggiate nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere del territorio.

L'imposta di soggiorno è un'imposta di scopo con la funzione di reperire le risorse necessarie a finanziare interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, creando un flusso che porti denaro alle casse comunali non impattando sulla tassazione dei residenti, ma ottenendo il denaro direttamente da chi soggiorna nelle strutture ricettive.

Nell'ottica di mantenere e, se possibile, implementare le numerose attività che il Comune realizza nel campo del turismo e della cultura abbiamo ritenuto che l'istituzione dell'imposta coniugasse l'obiettivo di non ridurre le iniziative realizzate dal Comune di Schio con l'esigenza di contenere il più possibile l'aumento delle tasse e dei costi dei servizi a carico dei cittadini.

Si propone quindi a questo Consiglio di approvare il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno che viene in questa sede presentato.

Aperta la discussione, prendono la parola:

- CONSIGLIERE BATTISTELLA - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE PARISE (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE CORZATO (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE BATTISTELLA - 2° intervento (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la discussione e dà la parola per dichiarazione di voto; nessuno prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse le dichiarazioni di voto e dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Richiamata la D.G.R. Veneto del 02 maggio 2012, n. 743, con cui la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato la ricognizione dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale", considerando tali i Comuni ricompresi nell'allegato A della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, così permettendo a questi ultimi di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Preso atto che il Comune di Schio risulta essere tra i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, essendo tra quelli indicati dall'Allegato A) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

Tenuto conto dei seguenti recenti interventi legislativi in materia:

- del Decreto Rilancio (D.L. 19.05.2020 n. 34 art. 180 commi 3 e 4) con il quale sono stati riscritti l'articolo 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l'articolo 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 e s.m.i. art. 5 quinquies, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro, in base al quale "Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020";

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Dato atto che il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio d'esercizio 2025-2027 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, e che le relative entrate stimate per l'esercizio finanziario 2025 sono previste in Euro 50.000,00;

Valutata l'opportunità di istituire l'imposta in oggetto, al fine di consentire un finanziamento, almeno parziale, degli interventi a sostegno di progetti turistico-culturali, ma anche per sostenere le iniziative di mantenimento del decoro urbano e le attività di contrasto all'abusivismo;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, alle quali con lettera prot. 61234 del 29.11.2024 è stato richiesto di presentare le loro osservazioni al riguardo, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Considerato che il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come integrato dall'art. 15-bis, comma 1, lett b) D.L. 30.4.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Tuel);
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Schio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 2 febbraio 2022 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23 settembre 2024;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, **allegato sub B)** alla presente deliberazione;

Dato atto che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali - nella seduta del 3 dicembre 2024;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono ivi richiamate ed approvate;

2) di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Schio l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

3) di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, composto da n. 16 articoli, **allegato sub A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 , comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che le stesse saranno determinate sulla base delle linee guida dettate dal regolamento e nella misura massima, per l'anno 2025, di Euro 1,50.= per pernottamento;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come integrato dall'art. 15-bis, comma 1, lett b) D.L.30.4.2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

6) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

7) di disporre, inoltre, per la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 24 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e consentire alle strutture ricettive un congruo tempo per l'adeguamento dei sistemi informatici di competenza, si pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 24 Consiglieri Comunali presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Valter Orsi

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Foti

(Documento firmato digitalmente)